



COMUNE DI BRANDIZZO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Torino 121 – C.A.P. 10032

C.F. 82501690018 – P.I. 02249880010

Tel: 011.913.80.93/4/5

Fax: 011.913.99.62

**AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE, PATRIMONIO, MANUTENZIONE E LL.PP.**

Sito internet – www.comune.brandizzo.to.it e-mail - territorio.manutenzione@comune.brandizzo.to.it

Rep. n. 150

II SINDACO

Premesso che :

- durante il periodo invernale possono verificarsi precipitazioni nevose e gelate con persistenza di neve e/o ghiaccio sul suolo;
- è necessario in tali circostanze attivare tutte le misure a tutela della pubblica incolumità oltre ai servizi di sgombero neve che saranno assicurati dal Comune;
- il regolamento di polizia urbana approvato dal Consiglio Comunale con delibera n° 25 del 25.09.2003 prescrive all'art. 12 gli obblighi dei frontisti in caso di precipitazioni nevose;

Ritenuto di dover prescrivere formalmente l'osservanza degli adempimenti previsti dal richiamato regolamento a tutela della pubblica e privata incolumità ;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana;

Visto il Regolamento per la disciplina sul ritiro, raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Richiamati i contenuti del “Piano Neve” annualmente predisposto dall'Ufficio Tecnico del Comune di Brandizzo per l'organizzazione e lo svolgimento di mirati servizi in caso di nevicate;

Visto l'art.5 e 6 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con DPR 16.12.1992 n° 495;

Visto il D. Lgs.18.08.2000 n° 267 e s.m.i.;

ORDINA

1. in caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi per la loro intera larghezza e lungo l'intero fronte dello stabile, nonchè allo sgombero della neve dall'imbocco delle caditoie e dei tombini al fine di agevolare il deflusso della acque di fusione.
2. il medesimo obbligo sussiste ugualmente per i proprietari di fondi, recintati o no, adiacenti alla pubblica strada, lungo i quali deve essere sgomberata una striscia di

carreggiata di ampiezza sufficiente al passaggio di una persona. I conduttori degli immobili ed i conduttori di negozi, botteghe e magazzini devono, inoltre, dotarsi, in caso di gelo improvviso, di un conveniente deposito di sale e segatura da cospargere sul marciapiede e/o, in alternativa, procedere meccanicamente alla rottura e eliminazione del ghiaccio.

3. tutti i conducenti di veicoli che transitano sulle strade comunali e/o nel territorio comunale, in caso di presenza di ghiaccio e precipitazioni nevose che alterino le normali condizioni delle strade urbane del Comune di Brandizzo, devono rispettare le seguenti misure precauzionali, al fine di non provocare situazioni di pericolo a salvaguardia della sicurezza stradale ed a non provocare intralcio per la circolazione:
 - adottare rigorosamente le norme di comportamento stabilite dal Codice della Strada, con particolare riguardo alla regolazione della velocità in relazione allo stato del veicolo, alle caratteristiche e alle condizioni delle strade e del traffico e ad ogni altra circostanza;
 - accertarsi prima di mettersi in movimento con il proprio veicolo sullo stato della transitabilità delle strade, dei limiti di percorribilità, ecc.;
 - posizionare il proprio veicolo in modo che non possa costituire pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada, per i mezzi di soccorso e per i mezzi spazzaneve, ecc.;
 - attrezzare il proprio veicolo con speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio o catene da neve che consentano il controllo del mezzo anche in presenza di ghiaccio e/o neve sul sedime stradale.
4. gli autoveicoli in sosta nelle vie e piazze pubbliche devono essere spostati, nel più breve tempo possibile, dall'inizio della nevicata per consentire le operazioni di sgombero neve;
5. ottemperare scrupolosamente alle segnalazioni e disposizioni impartite dagli agenti preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale;

Sono incaricati dell'esecuzione, per i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza della presente Ordinanza, tutti i Funzionari ed Agenti di cui all'art.12 del Codice della Strada , approvato con D.Lgs. 30.04.92 n 285 e relativo regolamento;

Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.

Per i trasgressori troveranno applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, compresa la rimozione forzata.

Il presente atto annulla e sostituisce ogni ordinanza emessa in precedenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Brandizzo, 13.12.2019

IL SINDACO
Paolo Bodoni

Comune di Brandizzo

Pubblicato dal 13-dic-2019 al 29-feb-2020